

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 521)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VIVIANI, CUCINELLI, LICINI, MAROTTA e GROSSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 1972

Abrogazione del capo V, titolo II, libro I, del codice
di procedura penale, concernente la rimessione dei procedimenti

ONOREVOLI SENATORI. — La Costituzione consacra il principio — che potremmo chiamare di lealtà democratica — secondo il quale « nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge » (articolo 25). In tal modo il consociato ha la certezza circa il giudice che, in qualsiasi evenienza della vita, dovrà giudicarlo, evitando così il rischio di vedere scelto il giudice in vista di una specifica controversia. Così la Costituzione ha soddisfatto non tanto ad una esigenza meramente teorica, ma anche ad una necessità pratica, giacchè nel nostro Paese non erano mancati casi in cui — proprio usando ed abusando dello strumento della rimessione processuale — si era costituito palesemente un giudice *ad hoc* per un certo processo.

Purtroppo il ricordato principio costituzionale non ha trovato nella prassi adeguata applicazione, essendo rimasto nel nostro diritto processuale penale l'istituto « della rimessione dei procedimenti », istituto che la Corte costituzionale — con una interpretazione scarsamente convincente — ha ritenuto non contrastante con il dettato costituzionale. D'altronde la Cassazione non ha

avuto la sensibilità di dare a questo istituto una portata accortamente prudente, come aveva suggerito la Corte costituzionale; al contrario la Cassazione — arbitra incontrollata nell'indicazione del giudice — ha allargato il concetto di ordine pubblico, fino al punto di farvi rientrare il cosiddetto ordine processuale, ossia — per dirla con le sue stesse parole — « il complesso dei mezzi strumentali approntati dallo Stato, per l'attuazione delle proprie finalità entro un determinato settore » (Cass. Sez. un., 17 gennaio 1959). Così questo strumento estremamente delicato è stato usato spesso (duole il dirlo) ora al servizio del più forte, ora allo scopo di porre rimedio a situazioni se non altro di disagio, in cui la magistratura è venuta a trovarsi in conseguenza di errori non sempre incolpevoli e tanto meno giustificabili. Inutile ricordare casi famosi che hanno suscitato giustamente scalpore ed indignazione e sono serviti (purtroppo) a svilire ancor più il già scosso prestigio della magistratura. Basti un semplice accenno al processo per il disastro del Vajont, in cui la rimessione contribuì ad offrire agli interessi dei colpevoli — altamente protetti — tra-

guardi insperati; nè si può dimenticare il processo cosiddetto della Zanzara, in cui la rimessione fu richiesta dopo il giudizio di primo grado e cioè dopo aver constatato la contraddizione tra il risultato e certe *pruderies* moralistiche di alcuni ambienti gretti e chiusi. Certamente la Cassazione in quella occasione non avrebbe accolto l'istanza, se avesse potuto prevedere che proprio il pubblico ministero (che aveva fatto la relativa richiesta) avrebbe rinunciato — così come rinunciò — all'impugnazione riconoscendo la giustezza della soluzione data al caso e quindi l'erroneità della tesi — fatto propria dalla Cassazione — secondo la quale l'ambiente non avrebbe consentito di rendere giustizia.

Ed ora il caso Valpreda, rimesso a Catanzaro senza neppure l'ombra di una giustificazione. Certamente le bombe di piazza Fontana hanno suscitato, suscitano e continueranno a suscitare enorme scalpore e profonda emozione; ma (a parte che questa non è una buona ragione per sottrarre il processo al giudice preconstituito per legge) ciò è avvenuto ed avviene in tutta Italia ed investe sentimenti ed interessi che sono all'ordine del giorno di Roma, come di Milano, come di qualsiasi altra città. D'altronde, neppure nella scelta la Cassazione è stata felice, se non altro perchè Catanzaro non ha struttura adeguata (manca perfino il carcere) ed è situata geograficamente in relazione a Milano, dove avvennero i fatti principali, in una zona per cui gli adempimenti processuali sono resi più difficili, con danno particolare per gli interessi delle parti.

Tutto ciò (e non è il primo caso) ha provocato nell'opinione pubblica (senza diffe-

renza di colorazione politica) l'esplosione di un autentico scandalo fedelmente registrato dalla stampa quasi unanime. Il « Corriere della sera » (al di sopra di ogni sospetto di favoritismo per le sinistre), a proposito della decisione della Cassazione sul caso Valpreda, scrive: « Ciò non è più neppure sconcertante, nè grottesco: è incivile. Ci sono uomini, Valpreda ed i suoi coimputati, che sono in carcere da tre anni, ad attendere che la società dica se sono innocenti o sono colpevoli. E la società, per il tramite della magistratura, gioca a ping-pong con le loro vite ».

Evidentemente ad una giustizia di questo tipo più nessuno crede giacchè essa (nonostante la conquistata indipendenza anche economica, che il cittadino paga con grandi sacrifici) non serve gli interessi generali e riesce solo a causare disagio, perplessità, scoramento.

Il legislatore non può più oltre fingere di non vedere. Deve prontamente provvedere ed evidentemente non solo nel campo del disegno di legge di cui ci occupiamo; ciò tuttavia non esclude affatto la necessità e l'urgenza di provvedere anche in questo campo senza ulteriore indugio.

La soluzione, onorevoli colleghi, è quella di cancellare dal nostro sistema l'istituto della rimessione, che è in contrasto con il principio costituzionalmente sancito dal giudice naturale e che numerose volte è stato un'infelice occasione di sopruso, di ingiustizia, di abuso di potere.

Per questo vi proponiamo l'abrogazione delle norme regolanti l'istituto della rimessione, sottoponendo alla vostra valutazione ed alla vostra approvazione il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Sono abrogati gli articoli 55, 56, 57, 58, 59 e 60 del codice di procedura penale.